

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CURRICULARI DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

PREMESSA

Art. 1 - Finalità

La Camera di commercio I.A.A. di Viterbo pone particolare attenzione al tema della collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro. Le proposte provenienti da Scuole secondarie e Atenei necessitano di essere valutate nell'ambito di una programmazione di norma articolata su base annuale per essere accolte in base alla coerenza dei temi proposti con le specifiche aree di competenza dell'Ente, allo scopo di attuare esperienze rispondenti da un lato alle esigenze ed alle aspettative delle istituzioni scolastiche e accademiche e dall'altro conformi rispetto agli ambiti di attività della Camera di commercio, anche in rapporto alle esigenze organizzative e funzionali degli uffici.

La previsione di potenziamento delle attività di alternanza scuola/lavoro recentemente introdotte dalla legge n. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" rende pertanto necessario disciplinare la materia con una specifica regolamentazione.

Il presente Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari è adottato in base agli indirizzi contenuti nella normativa nazionale di riferimento in particolare :

- Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- D. 142/1998 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196;

Non sono disciplinati dal presente documento i tirocini extra curriculari ed ogni altra tipologia di tirocinio diversamente regolamentato per legge.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Tirocinio curriculare:** attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studio a cui lo studente è iscritto e completa il percorso di studio per il conseguimento del titolo con attività svolte presso l'ente camerale.
Il tirocinio è svolto nel triennio delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e durante il percorso di studi universitari prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo.
- **Tirocinante:** studente iscritto al triennio delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, ad istituti Tecnici superiori (ITS) o ad un corso di laurea di I o II livello, scuola di specializzazione, master o dottorato durante il percorso di studi e prima del conseguimento del titolo;
- **Soggetto promotore:** i soggetti che possono promuovere tirocini curriculari o attività di alternanza scuola lavoro a carattere seminariale sono:
 - Università (nell'ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli accademici;

- Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale;
- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati.
- **Tutor soggetto promotore:** il soggetto che assume le funzioni di responsabile didattico/organizzativo delle attività del tirocinante e che monitora l'andamento del tirocinio;
- **Soggetto ospitante:** Camera di commercio I.A.A di Viterbo.
- **Tutor aziendale:** il soggetto che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno della Camera di commercio

Art. 3 – Attività curriculari di alternanza scuola/lavoro

I percorsi di alternanza scuola/lavoro riconducibili al presente regolamento sono:

- **Tirocini curriculari;**
- **Sessioni seminariali tematiche.**

Art. 4- Analisi delle proposte

Le proposte di realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro provenienti da Scuole secondarie, Atenei e altri soggetti configurabili come "soggetto promotore" vengono valutate e recepite dall'Ente camerale secondo l'ordine cronologico di presentazione, nell'ambito di una programmazione annuale tenendo conto dei seguenti elementi e criteri:

- coerenza delle materie oggetto del tirocinio con le specifiche aree di competenza dell'Ente, allo scopo di attuare esperienze rispondenti da un lato alle esigenze ed alle aspettative delle istituzioni scolastiche e accademiche e dall'altro conformi rispetto agli ambiti di attività della Camera di commercio. A tale scopo viene riconosciuta la priorità ai soggetti promotori che nel piano formativo ricomprendono discipline giuridico-economiche (economia, contabilità, marketing, statistica, diritto);
- armonizzazione con le esigenze organizzative e funzionali degli uffici, in relazione alla necessità di assicurare agli studenti il necessario supporto per lo svolgimento delle attività, anche in osservanza dei limiti numerici di cui agli artt.6 e 10;
- durata secondo quanto indicato agli artt. 7 e 10.

TIROCINI

Art. 5 - Modalità di attivazione dei tirocini: convenzione quadro e progetto formativo

I tirocini curriculari sono svolti sulla base di apposite convenzioni quadro tra i soggetti promotori e la Camera di commercio I.A.A.. La convenzione viene redatta in conformità con lo schema di previsto dalla normativa vigente ed è sottoscritta per la Camera di commercio dal Segretario generale quale Dirigente di vertice.

Ogni singolo tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo, da unirsi alla convenzione e da consegnare al tirocinante preventivamente all'inizio del tirocinio stesso. Il progetto formativo specifica, tra l'altro, la durata, il periodo e le attività da affidare al tirocinante e gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.

Il progetto formativo viene redatto in conformità con lo schema previsto dalla normativa vigente ed è sottoscritto per la Camera di commercio dal Dirigente d' Area o dal tutor designato per l'Ente.

art. 6 - Limiti numerici

Ai sensi della normativa vigente la Camera di commercio, occupando più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, può ospitare contemporaneamente un numero di studenti in misura non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato .

In considerazione delle proprie esigenze organizzativo-funzionali l'Ente prevede di ospitare, di norma, per ciascun soggetto promotore, fino ad un massimo di 3 tirocini contemporaneamente e non più di 1 per ciascuno dei Servizi in cui la camera di commercio è articolata.

Art. 7 – Durata del tirocinio

La durata dei tirocini viene definita in accordo con il soggetto promotore .

La Camera di commercio si riserva la facoltà di definire, in relazione alla programmazione delle proprie attività, il calendario per la realizzazione dei tirocini presso le proprie strutture.

La Camera di commercio in ogni caso ritiene congruo, anche in relazione alle proprie esigenze organizzativo-funzionali, un totale massimo annuo di 100 ore di tirocinio per ciascun soggetto promotore, ad eccezione delle istituzioni accademiche.

In ogni caso il totale complessivo annuo di tirocini curricolari svolti presso la Camera di commercio non potrà eccedere, di norma , le 800 ore, salvo deroghe correlate anche a specifici progetti finanziati a livello regionale, nazionale o comunitario.

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione

Ai fini del controllo e della valutazione delle esperienze di tirocinio, il tutor della Camera di commercio ed il tirocinante sono tenuti a compilare questionari e a fornire ogni informazione utile per le attività di monitoraggio, nel rispetto della normativa vigente

Art. 9 - Obblighi per i soggetti

La Camera di commercio, quale soggetto ospitante, e ciascun soggetto promotore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti.

Ogni Soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi; gli estremi delle relative polizze dovranno essere riportati nel progetto formativo.

Il tirocinio non configura in nessun caso rapporto di lavoro e non è soggetto alle comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 9-bis, co. 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 1180.

SESSIONI SEMINARIALI TEMATICHE

Art. 10 – Sessioni seminariali

In aggiunta alle attività di tirocinio curricolari di cui ai precedenti articoli, la Camera di commercio si rende disponibile alla organizzazione di alcune giornate seminariali per l'approfondimento di tematiche afferenti le specifiche competenze dell'Ente.

Lo svolgimento di sessioni seminariali, rivolte ad intere classi o comunque a gruppi di studenti, sarà di volta in volta concordato con l'Istituzione scolastica o accademica promotrice.

L'attività potrà aver luogo sia presso l'Ente che presso la scuola/Università, con l'intervento di dirigenti o funzionari dell'Ente, per un massimo di 20 ore annue di attività per ciascun soggetto promotore.